

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) TUCCI     | Presidente                                                |
| (BA) VITERBO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) NUZZO     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) BUSSOLI   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) BOTTALICO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 09/02/2026

## FATTO

Il ricorrente contesta la correttezza del calcolo del “*TAEG/TEG*” applicato dall’intermediario, “*chiedendo di verificare se tutti i costi obbligatori, siano stati inclusi correttamente nel calcolo*”. In particolare, fa riferimento alla conformità del tasso effettivo globale (TAE) rispetto al tasso soglia di usura del trimestre di stipula del contratto, ai sensi della legge n. 108/1996, nonché all’eventuale applicazione di costi o spese non trasparenti che abbiano alterato l’indicatore effettivo. Ritiene che il TAEG del 17,53% sia molto prossimo alla soglia di riferimento, di circa 18,25%.

Chiede, pertanto, di: “*accertare la correttezza del calcolo TAEG/TEG*” applicato dall’intermediario al contratto di prestito personale n. \*\*\*328 del 6 marzo 2025; “*verificare la conformità del tasso applicato ai limiti di legge sull’usura (legge n 108/1996)*”; disporre, ove accertata una violazione, il ricalcolo del piano di ammortamento e la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi o costi usurari; condannare l’intermediario al pagamento delle spese per la presentazione del ricorso. Costitutosi, l’intermediario fa presente che il ricorrente ha sottoscritto in data 5 marzo 2025 il contratto di prestito personale n. \*\*\*328 recante un importo finanziato di € 9.135,00, oltre interessi, da rimborsare

in n. 48 rate mensili dell'importo di € 254,70, accettando le condizioni generali del contratto che, in particolare, prevedevano un TAN fisso del 15,10 %, T.A.E.G. del 17,53 % e T.E.G. del 17,39 %.

Rileva che, ai sensi della L. n. 108/1996, il finanziamento in oggetto rientrava nella categoria delle operazioni "Credito Personale", il cui tasso soglia, relativamente al T.E.G., era pari, nel periodo di validità 1° gennaio 2025 – 31 marzo 2025, al 17,6750 %: il T.E.G., rilevante ai fini delle verifiche di usurarietà dei rapporti di credito, calcolato in rigoroso ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, era, all'atto della sottoscrizione del contratto, al di sotto della soglia oltre la quale il tasso è considerato usurario.

Tanto premesso, in via pregiudiziale, evidenzia l'inammissibilità del ricorso per estraneità alla competenza per materia ABF, tenuto conto che il ricorrente chiede una pronuncia costitutiva.

Evidenzia che il ricorrente non ha assolto all'onere della prova, poiché non risulta prodotta in atti alcuna documentazione attestante la presunta irregolarità delle condizioni finanziarie applicate al contratto in questione.

Nel merito, chiarisce che in base alla legge antiusura il momento rilevante ai fini dell'accertamento dell'eventuale carattere usurario dei tassi è quello della data di stipula del contratto. Nel caso di specie, il T.E.G. applicato alle operazioni oggetto del presente ricorso era, all'atto della sottoscrizione, al di sotto della soglia oltre la quale il tasso è considerato usurario, fissata per la categoria di operazioni "Credito Personale".

Soggiunge che il TAEG è stato correttamente calcolato, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e specificato nel contratto al punto "3. COSTI DEL CREDITO" delle "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori". Richiama il Provvedimento della Banca d'Italia "Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29 luglio 2009.

In conclusione, a dimostrazione di quanto sostenuto, allega il prospetto di calcolo del T.A.E.G. applicato al finanziamento indicato, pari al 17,53 %.

Chiede, pertanto, di:

- dichiarare il ricorso inammissibile in quanto estraneo alla competenza *ratione materiae* dell'ABF;
- rigettare le domande tutte avanzate nel ricorso perché infondate in fatto ed in diritto.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la domanda formulata dal ricorrente relativa all'accertamento della correttezza del calcolo del "TAEG/TEG" di un prestito personale sottoscritto in data 5 marzo 2025, al fine di verificarne l'eventuale carattere usurario ed ottenere dall'intermediario resistente il rimborso delle somme a tale titolo indebitamente percepite.

Il Collegio ritiene fondate le eccezioni formulate preliminarmente dall'intermediario resistente in merito all'infondatezza del ricorso per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, o comunque in ordine alla sua inammissibilità per la sua estraneità alla competenza per materia dell'Arbitro.

Il Collegio rileva che il ricorrente nulla ha dedotto in merito all'eventuale ricalcolo del TAEG/TEG dallo stesso eseguito, chiedendo al Collegio di fare chiarezza sulla correttezza della relativa determinazione e sull'eventuale carattere usurario del finanziamento.

Tanto premesso, secondo l'orientamento dei Collegi, il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel *petitum* (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella *causa petendi* (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa

(Collegio di Coordinamento, decisione n. 10929/16). I Collegi territoriali non hanno accolto o hanno ritenuto inammissibili richieste – come nel caso di specie – implicanti lo svolgimento, da parte dell'Arbitro, di attività di natura consulenziale (ad esempio perché non supportata da evidenze documentali o rispetto alla quale il ricorrente non esplicita i calcoli effettuati), volte a ottenere la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione.

Inoltre, in precedenti casi analoghi, questo Collegio ha ritenuto del tutto generica la richiesta volta all'accertamento dell'usura del mutuo, senza fornire alcuna indicazione del TEG ricalcolato, del tasso soglia di riferimento e dei conteggi effettuati (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 859/2023).

Inoltre, è appena il caso di evidenziare che il riferimento al TAEG, in luogo del TEG, al fine di verificare il rispetto delle soglie antiusura è metodologia costantemente giudicata come inappropriata dall'Arbitro giacché il TAEG costituisce soltanto un indicatore sintetico di costo e non ha rilevanza nei calcoli ai fini dell'usura (v. Collegio di Bari, decisioni n. 3003/2022; e n. 13391/2020).

Le domande del ricorrente non possono, dunque, trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE